



INTIMAZIONE

24 MAR. 2025

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 18 febbraio 2025 del Municipio del Comune di Minusio, con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato,

Articolo 5 cpv. 3

La norma si riferisce alla soglia d'intervento definita annualmente mediante direttive emesse dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Tuttavia, giusta l'art. 10 cpv. 2 Laps, la soglia d'intervento viene adeguata dal Consiglio di Stato. Infatti, il Consiglio di Stato emana regolarmente un Decreto esecutivo che adegua le soglie d'intervento indicate all'art. 10 cpv. 1 Laps per degli anni determinati. L'art. 5 cpv. 3 del Regolamento viene pertanto modificato d'ufficio:

Art. 5 cpv. 3

... omissis... conformemente all'art. 10 Laps e definita annualmente mediante direttive emesse dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) determinata dal Consiglio mediante decreto esecutivo.

Articolo 10

L'articolo 10 del Regolamento regola il rimborso delle spese per i servizi funebri e la sepoltura, La materia è disciplinata dall'art. 54 Las, che dispone che il Comune provveda alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

In alcune decisioni di principio che riguardavano in particolare casi in cui ditte di onoranze funebri avevano avanzato la richiesta di rimborso delle spese di sepoltura (tra le altre, STA 52.2021.151 del 10 marzo 2022, STA 52.2021.126 del 10 marzo 2022, STA 52.2022.21 del 1. giugno 2022), il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha avuto modo di precisare alcuni punti in merito all'applicazione dell'art. 54 LAS, di seguito riassunti:

- Competenze legislative delegate ai Comuni
Il TRAM ha osservato che la legge cantonale non delega al Comune, e men che meno al Municipio, la facoltà di regolare l'accesso alla prestazione prevista dall'art. 54 LAS (STA 52.2021.126, consid. 4.2), ad esempio tramite l'adozione di ordinanze o l'imposizione di termini di prescrizione per inoltrare le richieste di partecipazione ai costi.

Decisione n. Incarto007415 del 24 marzo 2025

- Beneficiario della prestazione

Il TRAM ha anche precisato che la prestazione dell'art. 54 LAS beneficia la successione stessa, ma che **può essere anche una ditta di onoranze funebri a domandare legittimamente il rimborso** (consid. 4.2).

- Ammontare della prestazione

Il Tribunale amministrativo si è espresso anche nel merito dell'ammontare degli importi minimi che il Comune deve riconoscere; in questo senso si è riferito alle direttive emanate dalla Sezione del Sostegno sociale e recentemente aggiornate (Disposizione spese funerarie del 19 dicembre 2022), che indicano un importo di fr. 4'600.- per una cerimonia classica con funzione religiosa e di fr. 3'300 per una cerimonia semplice direttamente al crematorio, senza considerare in questi importi le diverse tasse che accompagnano il processo di sepoltura e che il Comune deve rimborsare in aggiunta ai costi della cerimonia (consid. 5.2 e 5.3).

- Condizioni per il riconoscimento della prestazione

Il TRAM ha anche avuto modo di chiarire che l'art. 54 LAS non pone condizioni alla sua applicazione oltre all'assenza di mezzi sufficienti lasciati dal defunto e alla mancata percezione di prestazioni assistenziali cantonali; è quindi sufficiente riempire queste condizioni e constatare che nessun familiare sia disposto ad assumersi le spese spontaneamente, che esso abbia rinunciato o meno alla successione (STA 52.2021.151, consid. 3.2). In effetti, il Tribunale ha ritenuto che in base all'art. 54 LAS, qualora fossero date le condizioni d'applicazione della norma, spetta al Comune farsi carico in prima battuta delle spese di sepoltura dei suoi cittadini indigenti, riservato in seguito il diritto di regresso nei confronti dei parenti (STA 52.2022.21, consid. 3.2).

- Prova dell'indigenza

Infine, si deduce dai considerandi e dall'enunciato dei fatti delle diverse decisioni citate che al fine di dimostrare che la persona defunta non disponesse di averi sufficienti per coprire le spese di sepoltura è sufficiente che la successione sia stata liquidata per mancanza di attivi. Nel caso in cui a chiedere il rimborso fosse la ditta di onoranze funebri, questa deve anche aver insinuato il suo credito contro la successione nella procedura di liquidazione la pretesa non deve essere stata (interamente) soddisfatta alla chiusura della procedura. Non sembra sia possibile domandare di produrre documentazione fiscale o attinente alla situazione finanziaria del defunto o dei suoi parenti.

Per allinearsi alla giurisprudenza citata, l'art. 10 del Regolamento va modificato d'ufficio. La sua portata dovrà limitarsi a quella di una linea d'indirizzo per l'applicazione dell'art. 54 Las, dato che il Comune non dispone della competenza per legiferare in materia di spese di sepoltura.

Art. 10 Spese per il servizio funebre e la sepoltura

¹Le spese funerarie e di sepoltura sono accordate conformemente alle direttive ~~vigenti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI)~~ emanate dalla Sezione del sostegno sociale (SdSS). Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale.

²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle o il curatore come pure l'amministrazione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³La richiesta deve essere inoltrata entro 6 mesi dall'avvenuto funerale.

Decisione n. Incarto007415 del 24 marzo 2025

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, riservato il punto seguente.
2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

Art. 5 cpv. 3

... omissis... conformemente all'art. 10 Laps e ~~definita annualmente mediante direttive emesse dall'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) determinata dal Consiglio mediante decreto esecutivo.~~

Art. 10 Spese per il servizio funebre e la sepoltura

¹Le spese funerarie e di sepoltura sono accordate conformemente alle direttive ~~vigenti presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) emanate dalla Sezione del sostegno sociale (SdSS).~~ Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale.

²Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle o il curatore come pure ~~l'amministrazione dell'istituto in cui il defunto era degente.~~

³La richiesta deve essere inoltrata entro 6 mesi dall'avvenuto funerale.

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Minusio, 6648 Minusio;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.**Invio interno a:**
 - Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca